



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto
IRPEF - programma
investimento fraudolento
natura reddituale o
risarcitoria erogazioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO SACCUCCI

Presidente

R.G.N. 23875/00

Dott. ENRICO ALTIERI

Consigliere rel.

Dott. MARIO CICALA

Consigliere

Dott. SIMONETTA SOTGIU

Consigliere

Cron. 22772

Dott. ACHILLE MELONCELLI

Consigliere

Rep.

ha pronunciato la seguente:

Ud. 28.4.06

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

22772-06

MINISTERO DELLE FINANZE, poi MINISTERO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE, e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati

e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono

domiciliati;

- ricorrenti -

1526
ep

contro

M. L. N.

- intimato -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 73278

leg



avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata n.301/1/99 del 18 novembre - 2 dicembre 2003;

udita la relazione fatta in udienza dal Consigliere dott. Enrico Altieri;

udito il Procuratore Generale, Sostituto dott. Federico Sorrentino, il quale ha chiesto che il ricorso venga accolto;

§ 1. Svolgimento del processo

~~Luca N. M.~~ impugnava dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Matera l'avviso del 23 giugno 1988, col quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera aveva accertato nei suoi confronti, per l'anno 1984, un maggior reddito di lire 9.340.000, conseguito a titolo di remunerazione del capitale investito, tramite la società fiduciaria Reno e Previdenza in operazioni finanziarie speculative. Deduceva che il programma d'investimento prevedeva che ai mandanti venivano offerte azioni o quote di società del gruppo e che società esterne s'impegnavano, con contratto a termine, a riacquistare dopo cinque anni, a prezzi maggiorati, le azioni dei mandanti - fiduciari e a sborsare «prelievi automatici garantiti» che altro non erano se non anticipazioni sui rimborsi dovuti per



la futura vendita dei titoli; che l'affare si era rivelato come una vera e propria truffa, essendo le azioni relative a società fantasma o decotte, donde il carattere pregiudizievole dell'intera operazione.

Con sentenza del 20 maggio 1997 la commissione tributaria provinciale di Matera accoglieva il ricorso, osservando che i prelievi automatici garantiti (p.a.g.) altro non erano se non un parziale indennizzo delle perdite subite dai risparmiatori.

Con sentenza 18 novembre - 2 dicembre 1999 la commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l'appello dell'ufficio, osservando:

- la censura dell'ufficio, con la quale si sosteneva il carattere reddituale rientrante nell'ipotesi residuale di cui all'art. 41, primo comma, del d.P.R. n. 597 / 73 - nonostante l'esito rovinoso dell'operazione - dei cosiddetti p.a.g., non era fondata;

- non poteva condividersi la tesi secondo cui l'accertamento della natura reddituale avrebbe dovuto essere rinviato al rendiconto finale.

Infatti, i prelievi non costituivano un rimborso anticipato del capitale garantito, ma una vera e propria distribuzione di utili, dal momento il loro pagamento non comportava una parziale



riduzione della misura di partecipazione di
ciascun investitore:

- i certificati in questione non potevano essere compresi nella categoria dei titoli similari alle obbligazioni, previsti dall'art. 41 del t.u.i.r. (applicabile retroattivamente in forza dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988) e come tali esenti da imposta, non ricorrendone il requisito dell'obbligo di restituzione del capitale, con conseguente assunzione del rischio da parte del soggetto che rilascia il titolo, ed attribuendo i titoli il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa emittente;
- i certificati in questione non rientravano neppure nelle c.d. *gestioni a monte*, soprattutto dopo l'istituzione dei fondi comuni d'investimento, riservata dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, ai fondi d'investimento e alle SICAV;
- i prelievi garantiti s'inserivano, invece, nella gestione individuale effettuata dalla società fiduciaria dei capitali ad esse affidati da ciascun mandante, al quale veniva assicurata - allo scopo di incentivare il ricorso a quello strumento finanziario - la corresponsione di una somma fissa periodica;



- la natura individuale della gestione comportava che il rapporto fiduciario traesse origine, non da un titolo di credito, aventi le caratteristiche dell'astrattezza, dell'autonomia e della letteralità, ma da un titolo contrattuale individuale;
- le somme in questione non potevano essere considerate come redditi diversi di cui all'art. 81, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto non conseguenti all'assunzione di un obbligo di fare, di non fare o di permettere da parte del risparmiatore, ma costituenti il frutto di investimento effettuato dal soggetto fiduciario;
- i p.a.g. erano, pertanto, riconducibili alla previsione di cui all'art. 41, lett. h), già contenuta nell'art. 41, lett. i), del d.P.R. n. 597 del 1973, come redditi di capitale soggetti a tassazione in capo al fiduciante;
- doveva, però, escludersi che i c.d. prelievi automatici costituissero redditi sottoposti al detto regime fiscale, per una serie di considerazioni sul carattere rovinoso dell'intera operazione per tutti gl'investitori, e in particolare:



- dalla requisitoria del p.m. nel processo penale a carico di persona responsabile dell'operazione emergeva: che le società facenti capo a quest'ultima avevano posto in essere la scomparsa di notevoli somme di danaro, derivanti dalla raccolta, impiegandole per pseudo investimenti in società decotte o prive di qualunque prospettiva di redditività, in parte utilizzandole per pagare i p.a.g. e i rimborsi di capitale e posticipare, così, il tracollo finanziario; che l'operazione aveva fin dall'origine la finalità di raggirare un numero indeterminato di persone. Se ne doveva dedurre, stante il carattere rovinoso dell'investimento e l'illiceità penale dell'iniziativa, che i c.d. p.a.g. potessero farsi rientrare nella nozione di reddito, nella accezione accolta dall'economia classica di creazione di ricchezza novella, considerata come effetto di una energia produttiva. Non si può avere ricchezza novella se il beneficio economico rappresenta soltanto la reintegrazione di una perdita sofferta o di un danno subito;
- pur riconoscendosi il principio dell'autonomia e separazione di ciascun periodo d'imposta, per cui



il reddito o la perdita realizzati in un periodo non possono essere compensati con le perdite o gli utili realizzati in un periodo differente, a parte la derogabilità di tale principio, lo stesso non poteva spingersi al punto di ignorare, al di là di ogni ragionevolezza, la situazione economica effettiva;

- in conclusione, se si scopre che un'operazione economica, per effetto di un perseguito proposito di frode, viene ad assumere fin dall'origine caratteri di negatività e di perdita, l'apparente fruttuosità che essa abbia fatto registrare nella fase di avvio non poteva considerarsi un'accrescimento patrimoniale, e quindi una fonte di reddito, ma una mera riduzione della perdita e un contenimento del danno sofferto.

Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo di annullamento.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

§ 2. Il motivo di ricorso

Con un unico, articolato motivo l'Amministrazione



ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 41, lett. i), del d.P.R. n. 597 del 1973; 41, 1° comma, lett. h), del d.P.R. n. 917 del 1986; 8, 2° comma, d.P.R. n. 597/ 73; 8, 3° comma, d.P.R. 917 / 86; erronea e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

Deduce che la sentenza impugnata incorre in contraddizione, ritenendo i c.d. prelievi automatici riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 41, lett. b), del t.u.i.r. e nello stesso tempo affermandone l'intassabilità a causa della successiva perdita del capitale investito. La decisione, innanzitutto, rivela un'incertezza nella qualificazione giuridica dei fatti, addivenendo alla conclusione che i p.a.g. costituiscono un'anticipazione degli interessi derivanti dai capitali investiti, e affermandone l'intassabilità attraverso il richiamo - non pertinente - all'art. 8, comma 3°, del t.u.i.r., che prevede la deduzione delle perdite relativamente al reddito d'impresa.

Ad ulteriore sostegno dell'intassabilità viene invocato il concetto di *novella ricchezza*, che non è rilevante sul piano tributario per definire il concetto di reddito. L'ordinamento, infatti, non



contiene un concetto di reddito, in quanto l'art. 6 del d.P.R. n. 597 / 73 (come pure la corrispondente norma delm t.u.i.r.) classifica i redditi come fondiari, di capitale, di lavoro dipendente o autonomo, d'impresa e « diversi ». Non esiste alcun sostegno normativo a sostegno della tesi che reddito tassabile sarebbe soltanto una novella ricchezza. Quindi, per risolvere il problema della qualificazione dell'ipotesi in contestazione, i giudici avrebbero dovuto verificare se si fosse realizzato lo specifico fatto - presupposto.

Conseguentemente, ritenuto trattarsi di impiego di capitale e che i p.a.g. rappresentavano provento di tale impiego, la conclusione doveva essere che si trattava di redditi di capitale imponibili, a prescindere dal fatto che l'investitore avesse perso tutto il capitale investito.

La conclusione cui è pervenuta la commissione regionale è erronea, sia perché ha condizionato la tassazione a situazioni manifestatesi in successivi periodi d'imposta, sia perché ha applicato alla categoria dei redditi di capitale principi in materia di tassazione del reddito d'impresa.

D'altra parte, la decisione non trova una base in alcuna norma tributaria. L'Amministrazione richiama a



titolo esemplificativo gli articoli 53, 1° comma, lett.d), 54, 1° comma, lett. b), 55, 2° comma, lett. a) del t.u.i.r., che considerano ricavi o componenti positivi di reddito, soggetti a tassazione, le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, anche in forma assicurativa. Anche la legge vigente all'epoca dei fatti (articoli 54 e 55 del d.P.R. n. 597 del 1973), secondo l'orientamento interpretativo ministeriale, comprendeva come plusvalenze e sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni.

In conclusione, una volta definite le somme in contestazione come redditi di capitale, le stesse non potevano mutare qualificazione per la perdita del capitale investito.

§ 3. Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Il punto focale della controversia è costituito dalla natura risarcitoria, ovvero reddituale, dei cosiddetti prelievi automatici garantiti, essendo esclusa la tassabilità degli stessi ove riconducibili alla prima categoria.

Orbene, come hanno ritenuto i giudici di merito, le attribuzioni patrimoniali in contestazione avevano



sin dall'origine una funzione risarcitoria, non trattandosi di un'operazione speculativa i cui risultati finali erano stati sfavorevoli per vicende successive alla stipulazione del contratto, quali la situazione di mercato o errori nella conduzione dell'affare, ma una e vera e propria attività fraudolenta, essendo l'intera operazione riconducibile addirittura ad ipotesi di reato, come ritenuto dalla commissione tributaria regionale sulla base di una autonoma valutazione delle risultanze del processo penale. Pertanto, coerentemente a queste premesse, la commissione regionale ha ritenuto che le somme percepite dal M. [redacted] costituissero *ab origine* un risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale, e non redditi di capitale o derivanti da operazioni speculative, ai sensi degli articoli 41 e 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, all'epoca vigente, non essendo, quindi, applicabili le richiamate disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 del t.u.i.r. n. 917 / 86, oltretutto perché tali norme - anche seguendo l'interpretazione ministeriale invocata dalla difesa dell'Amministrazione - prevedono l'imponibilità delle indennità percepite a titolo di risarcimento, quali plusvalenze o sopravvenienze attive soltanto



nell'ambito del reddito d'impresa.

Pertanto, non contenendo la motivazione della sentenza errori o lacune denunciabili in sede di legittimità, le censure dell'Amministrazione finanziaria si risolvono in un sindacato circa le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, o in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, operazioni inibite in sede di legittimità.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 28 aprile 2006.

**Scritta dal Consigliere anziano
a causa del decesso del Presidente
(art. 132, ultimo comma, c.p.s.)**

IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Aschettino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 23.01.2006
IL CANCELLIERE C1
Salvatore Aschettino